



COMUNE DI CAPOLIVERI

(Provincia di Livorno)

57031 – V.le Australia, 1

tel. 0565/967611 fax 0565/968060

ORDINANZA N.59

DEL 23/05/2024

INTERDIZIONE DELLA SPIAGGIA DI MARGIDORE PER CAMPIONAMENTI SCIENTIFICI A CURA DEL C.E.R.T. DELLA CARCASSA DI ESEMPLARE CETACEO DELLA SPECIE “ZIFIO” RITROVATA PRESSO LA SPIAGGIA IN LOC. PEDUCELLI

IL SINDACO

PREMESSO CHE l'art. 50 commi 4 e 5 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita “le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge”, ed in particolare, che in caso di urgente necessità ad adottare ordinanze contingibili ed urgenti per interventi volti a superare situazioni di grave incuria e degrado del territorio, e l'art. 54 comma 4 del medesimo decreto, ad emettere provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, che adegua alle direttive europee la disciplina nazionale per la gestione dei rifiuti, ed in particolare la parte IV – Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati;

VISTA la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Delegazione di Spiaggia di Porto Azzurro R.U. 12162 del 23.05.24, acclarata al protocollo generale in pari data al n.8906 avente ad oggetto “Spiaggia di Peducelli – Rinvenimento carcassa di esemplare di cetaceo della specie Zifio spiaggiato” con la quale si segnala la presenza della carcassa spiaggiata e che riversava in mare copiose quantità di liquidi ematici e si trova in avanzato stato di decomposizione.

RITENUTO di dover adottare delle misure idonee a salvaguardia della pubblica incolumità di persone e di igiene pubblica:

- delimitazione dell'area a terra e a mare, con conseguente divieto di accesso e interdizione del sito e dello specchio acqueo circostante;

CONSIDERATA l'urgenza di provvedere in merito al fine di evitare che dal materiale sommerso possano derivare potenziali danni ad alcuno o potenziali pericoli per la pubblica incolumità dei bagnanti;

VISTO l'artt. 50 e 54 del D. Lgs. 267/2000, così come modificato dall'art. 8 comma 1, lett. A) del D. L. 14/2017, convertito con modificazioni della legge n. 48/2017;

Valutato, che al fine di prevenire l'incolumità pubblica la salvaguardia di persone e di igiene pubblica è opportuno adottare misure atte a contrastare eventuali danni;

Considerato che con il D.L. n°112 del 31/03/98 è stato operato il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni e agli altri Enti locali in attuazione del Capo I della L. n°59 del 15/03/97.

Visto che la Regione Toscana, in attuazione dell'art.4 della L.15/03/97 n.59, con L.R. 01/12/98 n.88 ha attribuito ai Comuni le funzioni concernenti "le concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale (...omissis...) già esercitate dalla Autorità Marittima in regime convenzionale con questa Regione;

PRESO ATTO degli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione e dei bagnanti, e alla salvaguardia alle persone;

RICHIAMATO il Dlgs. 267/2000 con particolare riferimento all'art. 50 comma 5 e all'art. 54 comma 4.

ORDINA

Articolo 1

(Interdizione dell'area)

Con decorrenza immediata e fino alla rimozione definitiva della carcassa e la bonifica dell'area è interdetta la balneazione nell'area di raggio di 10,00 ml. compresa tra il primo e secondo pontile dell'arenile di Margidore in prossimità del campo boe di Margidore, come rappresentato nell'allegato stralcio planimetrico della presente ordinanza, per il rinvenimento di carcassa di esemplare di cetaceo della specie Zifio spiaggiato al fine che la C.E.R.T. (Cetaceans Stranding Emergency Response Team) effettui i campionamenti scientifici per l'università di Padova;

Articolo 2

(Deroghe)

Non sono soggetti al divieto di cui all'articolo 1:

- le unità della Guardia Costiera, delle Forze di polizia nonché militari in genere, in ragione del loro ufficio;

- le unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all'area in ragione delle finalità istituzionali perseguite dall'ente di appartenenza.

Articolo 3 (Disposizioni finali e sanzioni)

Questo Ente si riserva di impartire tutte le eventuali ulteriori disposizioni che si dovessero ritenere, di volta in volta, necessarie per la salvaguardia della pubblica incolumità, inoltre, è manlevata da qualsiasi responsabilità civile e/o penale per danni che dovessero derivare a persone e/o cose in dipendenza della presente Ordinanza.

L'inosservanza della presente Ordinanza sarà punita:

- dall'art. 650 del Codice Penale, salvo che il fatto non costituisca più grave o diverso reato;

La presente Ordinanza decade successivamente alla messa in sicurezza e bonifica dell'area.

DISPONE

- Che l'Ufficio Territorio e Ambiente provveda con urgenza allo smaltimento e bonifica e messa in sicurezza dell'area, attraverso eventuale smaltimento della carcassa di esemplare di cetaceo della specie Zifio;
- che il presente provvedimento venga notificato, mediante pec, ai legali rappresentanti delle concessioni balneari dell'arenile di Margidore.

DISPONE ALTRESÌ

Che la presente ordinanza venga trasmessa ai seguenti enti, uffici e associazioni:

- Prefettura di Livorno protocollo.prefli@pec.interno.it,
ufficiodistacatoelbaprfl@pec.interno.it;
- ARPAT arp.at.protocollo@postacert.toscana.it;
- Parco Nazionale Arcipelago Toscano pnarcipelago@postacert.toscana.it
- Capitaneria di Porto di Portoferraio cp-portoferraio@pec.mit.gov.it,
- Carabinieri di Capoliveri stli246450@carabinieri.it
- Carabinieri Nucleo Forestale Portoferraio fli43575@pec.carabinieri.it,
- Polizia Municipale di Capoliveri poliziamunicipale@pec.comune.capoliveri.li.it,
- Caput Liberum caputliberumsrl@pec.it
- Piombini Eros deborapiombini@virgilio.it
- Ferrari andrea margidore68@gmail.com

che la presente ordinanza sia esposta al pubblico a cura dei concessionari degli stabilimenti balneari e tenuta a disposizione da coloro che esercitano attività in arenile, in luogo ben visibile dagli utenti fino alla rimozione dello stato di pericolo;

che copia del presente provvedimento venga esposta all'Albo Pretorio del Comune di Capoliveri ai sensi di legge;

- che al presente provvedimento sia data massima diffusione, anche mediante pubblicazione su sito web del Comune di Capoliveri.

RENDE NOTO

1. che chiunque non osservi le norme della presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, sarà perseguito in via amministrativa ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;
2. che la competenza ad applicare le sanzioni amministrative previste dalla presente ordinanza spetta all'organo di controllo e vigilanza di questo Comune e altri Organi di Polizia;

Si dà incarico all'Ufficio Segreteria di fornire adeguata informazione alla cittadinanza.

La presente ordinanza è trasmessa:

- all'Ufficio Demanio per opportuna conoscenza;
- alla Polizia Municipale di Capoliveri per i controlli di competenza e transennare l'area.

In attuazione la presente ordinanza è pubblicata per la durata di 15 gg. all'Albo Pretorio.

AVVERSO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO AL T.A.R. ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA NOTIFICA OPPURE RICORSO STRAORDINARIO AL **PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA** ENTRO CENTOVENTI GIORNI DALLA NOTIFICA STESSA.


Il Sindaco
Arch. Montagna Walter

STRALCIO PLANIMETRICO LOC. MARGIDORE

